

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Giuseppe Febbo, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato e dal Prof. Alfonso Di Carlo, **Componenti aggiunti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 Marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(316) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO GALIGANI (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società FB Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl - (nota N°. 5426/772pf10-11/SP/blp del 10.2.2011).

A seguito di segnalazione effettuata con nota del 28/01/2011 dalla Co.Vi.Soc., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva FB Brindisi 1912 Srl la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della Società, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, C.G.S.), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al Sig. Vittorio Galigani, Presidente e legale rappresentante pro-tempore, parimenti sottoposto a procedimento disciplinare.

All'inizio della riunione odierna il Signor Vittorio Galigani e la Società FB Brindisi 1912 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Vittorio Galigani e la Società FB Brindisi 1912 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Vittorio Galigani, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 3 (tre); pena base per la Società FB Brindisi 1912 Srl, sanzioni dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) al Signor Vittorio Galigani.*
- *ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) e penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società FB Brindisi 1912 Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(318) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), SAVERIO BEVILACQUA (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl - (N°. 5423/774pf10-11/SP/blp del 10.2.2011).

A seguito di segnalazione effettuata con nota del 28/01/2011 dalla Co.Vi.Soc., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva AS Melfi Srl la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F.

Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della Società, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, C.G.S.) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al Sig. Giuseppe Maglione, al Sig. Pietro Moretti e al Sig. Saverio Bevilacqua, rispettivamente, Presidente (e legale rappresentante pro-tempore), Amministratore delegato (e legale rappresentante pro-tempore) e Presidente del Collegio sindacale, tutti parimenti sottoposti a procedimento disciplinare.

All'inizio della riunione odierna i Signori Giuseppe Maglione, Pietro Moretti, Saverio Bevilacqua e la Società AS Melfi Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Giuseppe Maglione, Pietro Moretti, Saverio Bevilacqua e la Società AS Melfi Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato

istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Giuseppe Maglione, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 3 (tre); pena base per il Sig. Pietro Moretti, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Saverio Bevilacqua, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 45 (quarantacinque); pena base per la Società AS Melfi, sanzioni dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma, 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 3 (tre) al Signor Giuseppe Maglione;*
- inibizione per mesi 2 (due) al Signor Pietro Moretti;*
- inibizione per giorni 45 (quarantacinque) al Signor Saverio Bevilacqua;*
- ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) e penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società AS Melfi Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(315) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Giulianova Calcio Srl) ANTONIO BARNABEI (Presidente del Collegio Sindacale della Società Giulianova Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO Srl ▪ (N°. 5428/775pf10-11/SP/blp dell’8.2.2011).

Il deferimento

Con provvedimento dell’8.2.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- il Signor Dario D'Agostino, Presidente e legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. c), par. v), N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- il Signor Antonio Barnabei, Presidente del Collegio sindacale della Società Giulianova Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della Società Giulianova Calcio Srl per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società Giulianova Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per l'operato del legale rappresentante e del Presidente del Collegio sindacale.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Dario D'Agostino e la Società Giulianova Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Dario D'Agostino e la Società Giulianova Calcio, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Dario D'Agostino, sanzione dell'inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici); pena base per Società Giulianova Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la

scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il procedimento è proseguito per il Sig. Barnabei.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) per il Sig. Antonio Barnabei; nessuno è intervenuto per la parte deferita.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta agli atti del procedimento che con comunicazione depositata in data 15.11.2010 presso la Segreteria Tecnica Co.Vi.Soc., sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal Presidente del Collegio sindacale, la Società Giulianova Calcio Srl dichiarava all'Organo Federale preposto che a tale data la Società aveva "effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010" e che la stessa Società aveva "effettuato, altresì, tutti i versamenti delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti per le medesime mensilità".

Risulta altresì agli atti che il successivo controllo effettuato dalla Co.Vi.Soc. attestava che, in realtà, la Società deferita non aveva provveduto a effettuare né il versamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (per un importo complessivo di € 17.773,85), né il versamento dei contributi Enpals relativi alle stesse mensilità (per un importo complessivo di € 37.354,70; cfr. memorandum riepilogativo in atti).

Ad avviso della Commissione, dunque, emerge con evidenza la falsità ideologica della comunicazione della Società deferita all'Organo di controllo poiché in essa si attesta l'avvenuto versamento di ritenute e contributi mai realmente effettuato. La dichiarazione di responsabilità del Sig. D'Agostino, depositata alla riunione odierna, costituisce ulteriore riprova della fondatezza dell'addebito.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima congrue le sanzioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale delibera:

1) di applicare le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) per il Sig. Dario D'Agostino;
- ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) e penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Giulianova Calcio Srl.

2) di infliggere la seguente sanzione:

- inibizione per mesi 2 (due) per il Sig. Antonio Barnabei.

(317) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANOLO BUCCI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), FABRIZIO TALONE (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), NICOLA PIERRO (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Pergocrema 1932 Srl) E DELLA SOCIETÀ US PERGOCREMA 1932 Srl - (N°. 5419/773pf10-11/SP/blp del 10.2.2011).

Con provvedimento del 10.2.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- il Sig. Manolo Bucci, Presidente e legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. c), par. v), N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- il Sig. Fabrizio Talone, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. c), par. v), N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale,
- il Sig. Nicola Pierro, Presidente del Collegio sindacale della Società US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società US Pergocrema 1932 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per l'operato dei propri legali rappresentanti e del Presidente del Collegio sindacale.

In data 1.3.2011 tutti i deferiti hanno trasmesso memorie difensive contestando gli addebiti sollevati nell'atto di deferimento e concludendo, in primo luogo, per il proscioglimento e, in subordine e limitatamente alla contestazione relativa alla mancata attestazione dei versamenti delle ritenute, per l'applicazione della sanzione minima, anche alla luce del disposto di cui all'art. 24 C.G.S.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle sanzioni di mesi 5 (cinque) di inibizione per il Sig. Bucci, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Talone e mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Pierro, nonché la sanzione di 1 (uno) punto penalizzazione e dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società.

E' altresì comparso il rappresentante dei deferiti che ha ulteriormente illustrato le ragioni per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta agli atti del procedimento che con comunicazione depositata in data 15.11.2010 presso la Segreteria Tecnica Co.Vi.Soc., sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal Presidente del Collegio Sindacale, la Società US Pergocrema 1932 Srl dichiarava all'Organo federale preposto che a tale data la Società aveva "effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010" e che la stessa Società aveva "effettuato, altresì, tutti i versamenti delle ritenute Irpef, dei contributi Enlpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti per le medesime mensilità".

Risulta altresì agli atti che il successivo controllo effettuato dalla Co.Vi.Soc. attestava che la Società deferita aveva provveduto ad effettuare il versamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di settembre 2010 solo in data 16.12.2010 (memorandum riepilogativo in atti).

Ad avviso della Commissione, dunque, emerge con evidenza la falsità ideologica della comunicazione della società deferita all'Organo di controllo poiché in essa si attesta l'avvenuto versamento delle ritenute per le mensilità di settembre 2010 in realtà effettuato solo il mese successivo alla comunicazione medesima. A nulla rilevano le considerazioni difensive sul punto, atteso l'inequivocabile tenore letterale della dichiarazione inoltrata alla Co.Vi.Soc., sopra integralmente riportata e relativa, all'evidenza, a tutte le mensilità ivi menzionate, comprensive pertanto anche del mese di settembre 2010.

Tale condotta risulta pienamente suscettibile nella fattispecie di illecito amministrativo ex art. 8, comma 1, C.G.S., contestata ai Signori Bucci e Pierro, materiali sottoscrittori della dichiarazione, avendo la falsificazione ideologica dagli stessi commessa colpito un documento richiesto dalla normativa federale in materia gestionale ed economica.

Risulta, ancora, pacifica la responsabilità del Presidente Bucci e dell'Amministratore delegato Talone, legali rappresentanti della Società deferita come da Modulo di censimento in atti, per l'omesso versamento delle ritenute IRPEF nei termini previsti dalla normativa federale.

Le verifiche esperite dalla Co.Vi.Soc. attestano infatti che il versamento, benchè effettuato, è avvenuto oltre il termine del 15.11.2010.

Questa Commissione ha più volte ribadito la natura sostanziale e non meramente formale degli obblighi di comunicazione e pagamento previsti dalle N.O.I.F. la cui violazione è espressamente sanzionata dalla normativa federale. Sicchè non possono condividersi le osservazioni difensive sul punto, peraltro del tutto disancorate da elementi di fatto desumibili dagli atti.

Alla responsabilità dei deferiti consegue quella diretta e oggettiva della Società Giulianova Calcio Srl, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima congrue le sanzioni indicate in dispositivo tenuto conto dell'impossibilità di ritenere integrata l'attenuante di cui all'art. 24 C.G.S. in assenza di qualsivoglia elemento di collaborazione, tantomeno fittiva, dei deferiti nel corso del procedimento.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Manolo Bucci la sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione, a Fabrizio Talone la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, a Nicola Pierro la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Società US Pergocrema 1932 Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica e dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Giuseppe Febbo, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato e dal Prof. Alfonso Di Carlo, **Componenti aggiunti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 Marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Santegidiese Srl) E DELLA SOCIETÀ SSD SANTEGIDIESE Srl ▪ (nota N°. 4986/411pf10-11/AM/ma del 26.1.2011).

Con provvedimento dell'11 febbraio 2011 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) la Sig.ra Claudia Paliotti, all'epoca dei fatti Presidente della SSD Santegidiese Srl, per rispondere della violazione dell'articolo 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per non aver provveduto, entro il termine stabilito, al pagamento delle somme accertate con due decisioni della Commissione Accordi, entrambe del 15 giugno 2010; b) la Società SSD Santegidiese Srl ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Con memoria del 2 marzo 2011 la Sig.ra Claudia Paliotti e la SSD Santegidiese Srl hanno contestato il deferimento promosso nei loro confronti ritenendolo totalmente infondato ed hanno concluso nella seguente maniera: *"a) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inaffidabilità del deferimento in oggetto, relativamente alla addotta inottemperanza a quanto disposto dalla pronuncia del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 15 giugno 2010 in favore dell'allenatore, Sig. Nino Galli, sulla base del principio del "ne bis in idem"; b) nel merito, con riferimento alla residua contestazione concernente la delibera della Commissione Accordi Economici del 15 giugno 2010 in esito al ricorso del calciatore Sig. Alessandro Spada, prosciogliere gli odierni incolpati da ogni addebito"*.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per il non luogo a procedere in relazione al comportamento relativo al Sig. Nino Galli e ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti in relazione al comportamento relativo al Sig. Alessandro Spada, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per la Signora Claudia Paliotti;
- penalizzazione di punti 1(uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) per la Società SSD Santegidiese Srl.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare nonché la memoria fatta pervenire dalla difesa dei deferiti, la Commissione rileva come il deferimento in oggetto sia privo di ogni fondamento e pertanto lo stesso vada respinto.

D'altra parte, le argomentazioni rappresentate dalla difesa della Sig.ra Claudia Paliotti e della SSD Santegidiese Srl in ordine alle circostanze contestate dalla Procura Federale non lasciano alcun dubbio in tal senso.

Relativamente al pagamento delle somme spettanti al Sig. Nino Galli, il deferimento deve effettivamente considerarsi improcedibile in quanto, in ordine ai rapporti tra quest'ultimo e gli odierni deferiti, la Commissione si è già pronunciata in altra occasione (C.U. n. 38 del 9 dicembre 2010).

Quanto poi al rapporto tra il Sig. Alessandro Spada, da una parte, e la Sig.ra Claudia Paliotti e la SSD Santegidiese Srl, dall'altra, la difesa di questi ultimi ha versato in atti un documento (allegato n. 3 alla memoria difensiva) dal quale si evince con tutta evidenza come gli odierni deferiti abbiano tempestivamente provveduto a corrispondere al loro tesserato la somma di euro 1.666,68, dovuta per effetto della delibera della Commissione Accordi Economici del 15 giugno 2010.

La liberatoria sottoscritta dal Sig. Alessandro Spada in data 28 giugno 2010, autenticata nella firma ai fini della certezza della data, è prova di quanto sopra.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie la Sig.ra Claudia Paliotti e la SSD Santegidiese Srl dagli addebiti contestati.

(311) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DIEGO BRAGATO (all'epoca dei fatti appartenente alla Delegazione Provinciale FIGC di Gorizia) ▪ (nota N°. 5003/1690pf09-10/AM/ma del 26.1.2011).

Con provvedimento del 26 gennaio 2011 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Diego Bragato, all'epoca dei fatti appartenente alla Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di Gorizia, per rispondere della violazione dell'articolo 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 11, comma 1, *“per avere offeso persone di lingua slovena apostrofandoli con l'espressione “bastardi”, ponendo in essere una condotta discriminatoria comportante insulto per motivi di razza, nazionalità, origine territoriale o etnica”*.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, con la conseguente applicazione della sanzione di inibizione per mesi 6 (sei); nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento.

Con esposto del 21 aprile 2010 la ASD Mladost, a firma del proprio Presidente, Sig. Pahor Ivan, rendeva noto al Comitato Regionale della F.I.G.C. del Friuli Venezia Giulia che un rappresentante della F.I.G.C., in occasione della gara Mladost – Poggio tenutasi in data 18 aprile 2010, aveva proferito offese di natura razziale (*“stai zitta bastarda”*) a una ragazza di lingua slovena presente alla gara.

Dalle indagini espletate dalla Procura Federale è emersa la circostanza per cui a proferire il sopra riportato insulto era stato il Sig. Diego Bragato, all'epoca dei fatti componente della delegazione provinciale della F.I.G.C. di Gorizia.

Quanto oggetto dell'esposto della ASD Mladost è stato confermato nella sostanza, anche se con sfumature leggermente diverse, da diverse persone che erano presenti in loco e che sono state ascoltate dalla Procura Federale.

Lo stesso Sig. Diego Bragato, ascoltato dalla Procura in data 21 luglio 2010, ha confermato di avere usato il termine "bastardi" con riferimento a persone che si trovavano a lui vicine; tale espressione sarebbe stata usata - a suo dire - in risposta a una provocazione verbale in precedenza ricevuta dallo stesso deferito.

Alla luce dei documenti in atti e delle prove raccolte dalla Procura Federale è ampiamente dimostrato come il Sig. Diego Bragato abbia usato nell'occasione in oggetto l'espressione "bastardi", indirizzandola a persone di lingua slovena che si trovavano nelle sue vicinanze. Sanzioni eque, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Sig. Diego Bragato la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 7 Marzo 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete